

DIRITTO A MENSA E TRASPORTO
DEI FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI
PER SOGGETTI CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA GRAVE

Riportiamo integralmente la lettera inviata il 23 luglio 2013 dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) del quale fa parte anche l'Utim, all'Assessore ai servizi sanitari e sociali della Regione Piemonte, agli Assessori ai servizi sociali dei Comuni di Novara e di Torino, agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali nonché ai Direttori generali delle Asl del Piemonte.

In merito alla decisione di un Ente gestore delle attività socio-assistenziali di non garantire più il trasporto delle persone con handicap grave che frequentano i centri diurni, si fa presente quanto segue:

1. la frequenza dei centri diurni rientra fra le prestazioni obbligatorie sancite dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, come è stato ribadito anche nell'Ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012;

2. detta frequenza deve pertanto essere garantita dal Servizio sanitario (com'è stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato 1.C, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002). La gestione, invece, può essere assicurata da altra istituzione, quindi anche dagli Enti gestori delle attività socio-assistenziali;

3. per quanto concerne l'asserita carenza di risorse economiche segnalata da Asl o da Enti gestori delle attività socio-assistenziali, occorre tener conto – trattandosi di prestazioni obbligatorie (cfr. la lettera m del 2° comma dell'articolo 117 della Costituzione) – che nella sentenza n. 94/2009 la Corte costituzionale ha precisato che «*la particolarità del Servizio sanitario nazionale (...) richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze: da un lato di garantire egualmente a tutti i cittadini e salva-*

guardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile; dall'altro di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo». Anche il Difensore civico della Regione Piemonte, nella nota del 27 settembre 2009 inviata alla Direzione sanità della Regione Piemonte, in riferimento alla sopra citata sentenza, ha asserito giustamente che «*un corretto "bilanciamento" (...) mai deve omettere o trascurare o ritardare la doverosa tutela dei diritti fondamentali*» ed ha puntualizzato che «*il ridetto "bilanciamento" richiede a carico dell'Amministrazione una sorta di onere di dimostrazione: nel senso di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, senza ritardi, omissioni e in ossequio a principi di equità, oltre che di legalità e trasparenza*»;

4. poiché riguardano l'attuazione dei Lea, i sopra riportati principi devono essere attuati anche dai Comuni singoli e associati. Ne consegue che gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire ai Comuni che ne fanno parte i dati relativi alle funzioni obbligatorie sancite dalle vigenti disposizioni con l'indicazione dei relativi oneri. Per i Comuni di Torino e Novara sono gli Assessorati ai servizi sociali che devono provvedere nei confronti della Giunta e del Consiglio. Pertanto compete ai Comuni assicurare il bilanciamento delle risorse disponibili in attuazione dei principi stabiliti dalla succitata sentenza n. 94/2009 della Corte costituzionale. Si veda l'articolo [riportato su questo numero, ndr] «Sulla vincolante necessità della predisposizione di programmi annuali per le prestazioni socio-assistenziali obbligatorie e facoltative dei Comuni e dei Consorzi» di Mauro Perino e Francesco Santanera;

5. nonostante l'asserita mancanza di risorse economiche, nessun Comune e nessun Consorzio ha presentato ricorso al Tar per la sospensione della delibera della Giunta della

Regione Piemonte n. 37/2007 (che prevedeva l'erogazione annua ai Comuni di ben 5 milioni di euro), nonostante che la sospensione di una delibera non sia ammessa dalle leggi vigenti;

6. come ha puntualizzato Mauro Perino, Direttore del Cisap (Consorzio intercomunale dei servizi alla persona), nell'articolo "Soggiorni estivi: opportunità di socializzazione per gli utenti dei centri diurni per soggetti con grave disabilità intellettiva" [*pubblicato su questo numero, ndr.*] «*a fronte della concreta possibilità di inserire la mensa e il trasporto tra le voci di spesa [dei centri diurni per i soggetti con handicap intellettivo grave, ndr.] da ripartire con l'Azienda sanitaria (alla quale compete fra il 60 e il 70 per cento del costo per la frequenza, calcolato in base alle caratteristiche dell'utenza), alcuni Enti gestori socio-assistenziali adottano invece la prassi – autolesionistica in termini di concreto risparmio – di richiedere il contributo relativo alle suddette spese esclusivamente agli utenti. Fingendo di ignorare che una persona con gravi handicap intellettivi deve vivere con la bellezza di 275,00 euro al mese e dunque, se non ci fosse la famiglia a farsi carico delle spese per le esigenze basilari del congiunto, questi non potrebbe sopravvivere*», salvo che – aggiungiamo noi – venga richiesto il ricovero che non può essere rifiutato e che comporta rilevanti oneri economici all'Ente gestore socio-assistenziale e all'Asl;

7. per quanto riguarda la sentenza n. 326/2013 del Tar del Piemonte in cui viene affermata la validità della delibera del Consorzio intercomunale socio-assistenziale "Valle di Susa" e conferita rilevanza alla situazione economica dei familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, si precisa quanto segue:

a) la mancata emanazione del decreto amministrativo previsto dal comma 2 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 finalizzato a «*favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza*», indicato nella succitata sentenza come "omissione", è dovuta al semplice fatto, purtroppo non preso in considerazione dal Tar, che detto decreto è stato sostituito dalla legge 328/2000 i cui articoli 14 "Progetti individuali

per la persona disabile", 15 "Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti" e 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" precisano con norme molto dettagliate proprio le iniziative volte a «*favorire la permeanza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza*». Su questo argomento vi sono peraltro numerose sentenze del Tar e del Consiglio di Stato in cui viene precisata la non rilevanza della mancata emanazione del succitato decreto amministrativo;

b) mentre è vero che la sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012 ha dichiarato che il succitato decreto legislativo 109/1998 «*non costituisce un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali*» è altrettanto vero che la Corte costituzionale non ha stabilito, né poteva farlo, che le norme di detto decreto legislativo sono state abrogate. Dunque esse non rientrano fra i livelli essenziali, ma continuano ad avere valore di legge e quindi devono essere applicate;

c) risulta evidente che ai congiunti delle persone maggiorenti con handicap intellettivo grave e limitata o nulla autonomia non può essere imposto alcun pagamento nei riguardi del costo della mensa e del trasporto dei loro figli (o altre spese) in quanto non vi sono leggi che lo stabiliscono. Al riguardo si ricorda che l'articolo 23 della Costituzione precisa quanto segue: «*Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*»;

8. nella circolare dell'Assessore all'assistenza della Regione Piemonte del 23 dicembre 1994 prot. 11752 è precisato quanto segue: «*Si conferma il principio della necessità di una contribuzione dei soggetti portatori di handicap al costo delle prestazioni di mensa e trasporto per la frequenza ai centri diurni, secondo le modalità indicate nella nota 3371/530 del 4 maggio 1992. Si precisa tuttavia che la quota a carico degli utenti dovrà essere calcolata sulla base del reddito individuale, comprensivo della pensione/i e di altri redditi, con esclusione dell'indennità di accompagnamento. Sono esentati dalla contribuzione al costo dei servizi offerti dai centri diurni i soggetti il cui reddito individuale sia inferiore al minimo vitale stabilito dagli enti gestori della*

funzione socio-assistenziale. Si sottolinea altresì l'importanza dell'attivazione dei centri diurni per fornire un concreto aiuto ai soggetti in stato di difficoltà, anche al fine di una possibile riduzione dei ricoveri in istituto»;

9. nella lettera inviata il 29 marzo 2011, prot. 2621/BD1900 dalla Direzione delle politiche sociali della Regione Piemonte al Presidente del Ciss 38 è precisato quanto segue: «*Questa Amministrazione, con nota del 24 marzo 1999 prot. 3458/30 ha previsto per le persone disabili che frequentano i Centri diurni, la compartecipazione al solo costo delle prestazioni di mensa e trasporto in base all'ammontare del reddito e del patrimonio mobiliare ed immobiliare individuale, prevedendo l'esenzione di quei soggetti il cui reddito e patrimonio individuale sia inferiore al minimo vitale determinato dagli Enti gestori*». Al riguardo si fa presente che l'importo dell'indennità di accompagnamento non può essere calcolato, in quanto si tratta di una somma che viene versata alle persone con handicap gravissimo (16 euro al giorno!) per compensare le maggiori spese da esse sostenute rispetto ai cittadini privi di minorazioni;

10. fin dal 1971 (legge 118/1971, articolo 28) «*ai mutilati ed invalidi civili che non sono autosufficienti e che frequentano la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato, vengono assicurati: a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa*». Le stesse disposizioni «*valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola*». Tenuto conto delle esigenze dei soggetti con handicap grave e limitata o nulla autonomia e delle disposizioni riguardanti la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e le misure per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, si ritiene che essi abbiano diritto alla frequenza dei centri diurni e alla gratuità non solo della mensa ma anche del trasporto nei casi in cui i loro redditi siano inferiori al minimo vitale. A nostro avviso detto importo del minimo vitale non dovrebbe essere inferiore al livello della povertà assoluta (cfr. la lettera inviata dal Difensore civico della Regione Piemonte all'Assessore dei servizi sociali del Comune di

Torino il 14 novembre 2012). A questo proposito si ricorda che la Regione Piemonte ha stabilito nella delibera della Giunta regionale n. 39/2009, allegato C, punto 4.1 l'importo del minimo vitale in euro 591,81 relativo al 2007, con riferimento ad una sola persona;

11. si fa presente che nella delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 45/2012 riguardante i centri diurni Alzheimer è previsto quanto segue: «*All'utente deve essere garantito il servizio di trasporto da e per il domicilio da parte del centro diurno anche attraverso accordi e risorse locali*».

12. tenuto anche conto che l'articolo 46 della legge della Regione Piemonte n. 1/2004 stabilisce che «*i principi per lo svolgimento delle attività di promozione regionale delle politiche per le persone disabili sono i seguenti: (...) h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità*», questo Csa ritiene che il trasporto dei frequentanti dei centri diurni rientra fra le prestazioni sociali agevolate di cui alla legge 328/2000 e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, come ha anche stabilito il Tar della Lombardia con la sentenza n. 1823/2013;

13. si segnalano le sentenze in cui è stato riconosciuto il diritto al trasporto gratuito delle persone frequentanti i centri diurni per i soggetti con handicap grave e limitata o nulla autonomia: Tar della Lombardia, Sezione di Brescia n. 1047/2011 e Tar della Lombardia n. 1823/2013.

Conclusioni

Ciò premesso, nei casi in cui gli Enti gestori interrompessero il servizio di trasporto informiamo che questo Csa segnalerebbe immediatamente il fatto alla Procura della Repubblica affinché accerti se sussiste il reato di interruzione di pubblico servizio.

Restiamo a disposizione e inviamo cordiali saluti.

p. Csa, *Maria Grazia Breda, Giuseppe D'Angelo e Francesco Santanera*